

“La cura pastorale del Vescovo verso i migranti”, nella Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis*¹

Miquel Delgado Galindo
Pontificio Consiglio per i Laici
Città del Vaticano
E-mail: mnmiquel@yahoo.es

Sommario: 1. Introduzione. 2. La cura pastorale dei fedeli migranti: una sfida per la Chiesa all’inizio del terzo millennio. 3. Annotazioni per una rinnovata azione pastorale della Chiesa verso i fedeli migranti. 4. Strutture pastorali per la cura dei fedeli della “diaspora orientale”. 5. Conclusione.

1. Introduzione

Nell’Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis* (cfr. n. 72), promulgata nell’Aula Paolo VI da Giovanni Paolo II il 16 ottobre 2003, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua elezione al Pontificato, il Santo Padre affronta la questione della cura pastorale del Vescovo verso i migranti. L’esortazione è il frutto dei lavori della X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, riunitasi in Vaticano dal 30 settembre al 27 ottobre 2001, per riflettere sul tema: *Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo*.

Il testo dell’esortazione dice:

«I movimenti dei popoli oggi hanno assunto proporzioni inedite e si presentano come movimenti di massa, che coinvolgono un enorme numero di persone. Tra queste, sono molte quelle allontanate o in fuga dal proprio paese a motivo di conflitti armati, di precarie condizioni economiche, di scontri politici, etnici e sociali, di catastrofi naturali. Tutte

¹ Pubblicato in *Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali*. Atti dell’XII Congresso Internazionale di Diritto Canonico (a cura di Elie Raad), Beirut 2008, pp. 613-627.

queste migrazioni, pur nella loro diversità, pongono seri interrogativi alle nostre comunità, in rapporto a problemi pastorali come l'evangelizzazione e il dialogo interreligioso.

È dunque opportuno che nelle Diocesi si provveda ad istituire strutture pastorali apposite per l'accoglienza e l'appropriata cura pastorale di queste persone, a seconda delle diverse condizioni in cui si trovano. Occorre favorire anche la collaborazione tra Diocesi confinanti, al fine di garantire un servizio più efficiente e competente, curando anche la formazione di sacerdoti e operatori laici particolarmente generosi e disponibili per quest'impegnativo servizio, soprattutto in merito ai problemi di natura legale che possono sorgere nell'inserimento di queste persone nel nuovo ordinamento sociale.

In tale contesto i Padri sinodali provenienti dalle Chiese cattoliche orientali hanno riproposto il problema, nuovo per alcuni aspetti e dalle gravi conseguenze nella vita concreta, dell'emigrazione dei fedeli delle loro Comunità. Accade, infatti, che un numero assai rilevante di fedeli provenienti dalle Chiese cattoliche orientali risiedano ormai abitualmente e stabilmente fuori dalle terre di origine e dalle sedi delle Gerarchie orientali. Si tratta, com'è comprensibile, di una situazione che interpella quotidianamente la responsabilità dei Pastori.

Per questo, anche il Sinodo dei Vescovi ha ritenuto necessario un più approfondito esame sui modi con cui le Chiese cattoliche, sia Orientali sia Occidentali, possono stabilire opportune e adatte strutture pastorali in grado di venire incontro alle esigenze di questi fedeli in condizione di «diaspora». In ogni caso, rimane doveroso per i Vescovi del luogo, per quanto di rito diverso, essere per questi fedeli di rito orientale dei veri padri, garantendo loro, nella cura pastorale, la salvaguardia dei valori religiosi e culturali specifici, nei quali sono nati e hanno ricevuto la loro iniziale formazione cristiana.

Sono, questi, solo alcuni ambiti nei quali la testimonianza cristiana e il ministero episcopale sono chiamati in causa con particolare urgenza. L'assunzione di responsabilità nei riguardi del mondo, dei suoi problemi, delle sue sfide, delle sue attese appartiene all'impegno di annuncio del Vangelo della speranza. La posta in gioco, infatti, è sempre il futuro dell'uomo, in quanto «essere di speranza».

È ben comprensibile che, nell'accumularsi delle sfide a cui è esposta la speranza, sorga la tentazione dello scetticismo e della sfiducia. Ma il cristiano sa di poter fronteggiare anche le situazioni più difficili, perché il fondamento della sua speranza sta nel mistero della Croce e della Risurrezione del Signore. Da lì soltanto è possibile attingere la forza per mettersi e rimanere a servizio di Dio, che vuole la salvezza e la liberazione integrale dell'uomo».

Il Concilio Vaticano II, nel Decreto *Christus Dominus* (cfr n. 18), aveva ritenuto opportuno esortare i Vescovi a prestare una particolare attenzione verso alcuni gruppi di fedeli, tra cui i migranti,

i quali non possono trarre beneficio da una pastorale ordinaria². Il suddetto Decreto affida alle Conferenze Episcopali la responsabilità di promuovere il bene spirituale dei migranti tramite un’azione comune, con dei mezzi e delle istituzioni designate a tal fine.

2. La cura pastorale dei fedeli migranti: una sfida per la Chiesa all’inizio del terzo millennio

Le parole sopra riportate del Santo Padre evidenziano ancora una volta la continua sollecitudine con cui la Sede Apostolica si impegna ad offrire un’adeguata attenzione spirituale ai fedeli che si trasferiscono, temporaneamente o stabilmente, dal proprio paese ad un’altro. Bisogna sottolineare che, sin dall’inizio dei grandi movimenti migratori sorti nell’ultimo terzo del XIX secolo, la Chiesa ha sempre curato con particolare premura la pastorale verso i fedeli migranti³

Certamente non possiamo negare che all’alba di questo terzo millennio, in un’epoca di globalizzazione in cui le società sono sempre più caratterizzate da multietnicità e multiculturalità, i flussi migratori sono diventati delle vere e proprie sfide per l’azione pastorale della Chiesa.

Nella presentazione dell’Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* (d’ora in poi, EMCC), del Pontificio Consiglio della Pastorale

² Per uno studio della genesi del n. 18 del Decreto *Christus Dominus*, cfr. M.A. ORTIZ, *La “especial solitud por algunos grupos de fieles”*. El n. 18 del Decreto *Christus Dominus* y la pastoral de la movilidad humana, in AA.VV., *Territorialità e personalità nel Diritto canonico ed ecclesiastico. Il Diritto canonico di fronte al Terzo Millennio*. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali (a cura di Péter Erdő - Péter Szabó), Budapest 2002, pp. 137-155.

³ Ad esempio, il c. 9 (*Quoniam in plerisque partibus*) del Concilio Lateranense IV (1215) stabilì: «Poiché in più parti, nell’ambito della stessa città o diocesi, sono mescolati popoli di diverse lingue, che nell’unica fede hanno riti e costumi diversi, comandiamo rigorosamente ai vescovi di queste città o diocesi di nominare uomini capaci di celebrare gli uffici divini e amministrare i loro sacramenti nei diversi riti e lingue, istruendoli con la parola e con l’esempio» (*Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1991, p. 239). Tra le raccolte di documenti ufficiali della Santa Sede circa la mobilità umana possono essere qui annoverate quella promossa dalla Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo, intitolata *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, Roma 1985; nonché *l’Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000)*, Bologna 2001. Entrambe le opere contengono studi preliminari di carattere storico-canonico e pastorale.

per i Migranti e gli Itineranti (3-V-2004), si afferma che le migrazioni odierne coinvolgono attualmente circa duecento milioni di persone⁴. Nei prossimi anni si stima che in Europa ci sarà un'ulteriore crescita dei flussi di popolazione, una tesi avvalorata dal fatto che il 1° maggio scorso sono stati ammessi all'Unione Europea dieci nuovi Paesi⁵. La stessa cosa vale per Stati Uniti e Canada, dove l'immigrazione ha una influenza sulla crescita della popolazione rispettivamente del 10% e del 16%.

A fianco alle motivazioni socio-economiche e politiche, e all'incidenza che lo scoppio di conflitti armati e la violazione dei diritti umani hanno avuto nell'incremento delle grandi correnti migratorie dei secoli XIX e XX, certamente è possibile riscontrare anche altre cause, tra le quali quelle professionali e culturali.

È indispensabile, inoltre, ricordare che i fedeli migranti non devono essere considerati solamente destinatari dell'azione pastorale della Chiesa, infatti essi sono anche chiamati a diventare evangelizzatori nei luoghi dove dimorano, al fine di arricchire, così, la fede cristiana nei paesi ospitanti. A questo proposito vorrei citare come esempio la Chiesa delle Filippine che reputa i fedeli migranti veri e propri evangelizzatori e li incoraggia ad agire in questo senso.

3. Annotazioni per una rinnovata azione pastorale della Chiesa verso i fedeli migranti

L'ordinamento canonico ha disposto alcuni uffici e strutture per la pastorale migratoria⁶. Alcuni di essi sono ormai tradizionali, come i *Vicari episcopali* (CIC, c. 476; CCEO, c. 246), le *Parrocchie personali*⁷ (CIC, c. 518; CCEO, c. 280, § 1; EMCC, 91), le *Missioni*

⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Istr. *"Erga migrantes caritas Christi"*, 3-V-2004, in «L'Osservatore Romano», 15-V-2004, Supplemento n. 112, p. 2. L'Istruzione *"Erga migrantes caritas Christi"* ha come finalità aggiornare l'Istruzione *"Nemo est"* de *pastorali migratorum cura*, 22-VIII-1969: AAS 61 (1969), pp. 614-643.

⁵ L'Unione Europea a venticinque stati, nata il 1° maggio 2004 a Dublino con 455 milioni di cittadini, è la terza maggiore area in termini di popolazione dopo la Cina e l'India.

⁶ Per uno studio dettagliato di queste figure, cfr. V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti e le sue strutture secondo i documenti della Chiesa*, in «People on the move», vol. 34, n. 87 (dicembre 2001), pp. 133-170; A. VIANA, *La Sede Apostólica y la organización de la asistencia pastoral a los emigrantes*, in AA. VV., *Migraciones, Iglesia y Derecho. Actas del V Simposio del Instituto Martín de Azpilcueta sobre «Movimientos migratorios y acción de la Iglesia. Aspectos sociales, religiosos y canónicos»*, Pamplona 2003, pp. 171-202.

⁷ L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, ai nn. 91 e 93, contempla il caso di "parrocchie locali con missione etnico-linguistica o rituale", "parrocchie interculturali e interetniche o interrituali" e "parrocchie locali con servizio ai migranti di una o più etnie,

con cura di anime (CIC, c. 516, § 2; NE, 33, § 2; EMCC, 90-91) e i *Cappellani* (CIC, cc. 564-572; EMCC, Ordinamento giuridico-pastorale, artt. 4-11).

Nonostante l'esistenza e l'operatività di questi uffici nelle Chiese particolari, la normativa postconciliare e recenti interventi del Magistero in materia hanno constatato la necessità di dispiegare altre possibili figure previste dal Diritto della Chiesa, affinché la pastorale della migrazione possa disporre di strumenti di evangelizzazione più flessibili, più operativi e più adatti ad una collaborazione interdiocesana, aspetti questi assolutamente indispensabili per fronteggiare le esigenze delle attuali comunità di fedeli migranti. Mi riferisco concretamente alla figura delle Prelature personali, come pure ad altre strutture atte a sovvenire alle necessità pastorali dei flussi migratori dei fedeli appartenenti alle Chiese cattoliche orientali, di cui tratterò a continuazione.

Sorte con il Concilio Vaticano II⁸, le Prelature personali costituiscono uno strumento della Chiesa per l'attuazione di specifiche iniziative pastorali o missionarie che rispondano alle necessità di diverse regioni, o di diverse categorie sociali⁹. Erette dalla Sede Apostolica, le Prelature personali sono strutture comunitarie di fedeli, di natura istituzionale e complementaria, tramite le quali la Chiesa esercita la capacità di sviluppare la propria organizzazione gerarchica.

Per un'adeguata comprensione della posizione ecclesiological delle Prelature personali, è indispensabile considerarle nel contesto della spiritualità della comunione, a cui ci richiamano i documenti del Concilio Vaticano II e a cui Giovanni Paolo II fa continuo riferimento¹⁰. La *communio*, intesa in questo caso come *communio fidelium*, ossia come l'unione di tutti i battezzati per il conseguimento del fine ultimo della Chiesa, si trova alla base di ogni

di uno o più riti”. Ma, oltre ad essere tutte tre parrocchie territoriali, non risulta evidente cogliere la differenza che c'è fra ognuna di esse.

⁸ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 10/b; Decr. *Ad gentes*, 20, nota 4; 27, nota 28; PABLO VI, M.p. *Ecclesiae Sanctae*, I, 4.

⁹ La bibliografia circa le Prelature personali è ormai abbondante. Possono essere qui annoverate tra le altre: J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona 1986; A. DE FUENMAYOR, *Escritos sobre Prelaturas personales*, Pamplona 1992; G. LO CASTRO, *Le Prelature personali: profili giuridici*, Milano 1999; AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Padova 2002; F. OCÁRIZ, *Episcopado, Iglesia particular y Prelatura personal*, in AA.VV., *Communio et Sacramentum*, en el 70 cumpleaños del Prof. Dr. Pedro Rodríguez, Pamplona 2003, pp. 629-641; A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiological e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003, pp. 236-260; J. HERVADA, *Pueblo cristiano y circunscripciones eclesiásticas*, Pamplona 2003, pp. 83-156.

¹⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. apost. *Novo millennio ineunte*, 43-45.

rapporto ecclesiale e costituisce, al contempo, il criterio ermeneutico essenziale per un corretto nesso tra unità e pluriformità nella Chiesa¹¹.

Riguardo le Prelature personali, il Supremo Legislatore ha stabilito un regime generale aperto e flessibile (CIC, cc. 294-297), tenendo conto dei tratti comuni di questo istituto canonico e lasciando ai singoli statuti di ognuna di esse le concrete determinazioni.

In quanto comunità di fedeli organicamente strutturate, le Prelature personali, che possono essere erette sia a livello nazionale sia a livello internazionale, sono composte da un Prelato, che è l'Ordinario proprio, dal presbiterio e dal *coetus fidelium* per il quale è stata costituita la Prelatura.

Una caratteristica della natura teologica e canonica delle Prelature personali che bisogna tener in debito conto è la convergenza organica tra i sacerdoti incardinati nella Prelatura e i fedeli laici, i quali oltre a poter essere individuati *ex auctoritate* nell'atto di erezione della Prelatura medesima, possono anche essere incorporati in essa tramite convenzioni tra la Prelatura personale e ogni singolo fedele laico (CIC, c. 296). In entrambi i casi i fedeli laici non sono soggetti meramente destinatari, ma hanno sempre un ruolo attivo e corresponsabile nella missione pastorale affidata dalla Sede Apostolica alla Prelatura. Di conseguenza, nel perseguimento dei fini che si prefigge ogni Prelatura personale si riscontra una intrinseca cooperazione tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale o gerarchico, cooperazione che rispecchia la struttura costituzionale della Chiesa¹².

È necessario inoltre precisare che i fedeli laici, membri di una Prelatura personale, continuano ad appartenere alla Chiesa particolare del proprio domicilio o quasi-domicilio (CIC, c. 107; CCEO, c. 916) – come nel caso dei fedeli laici appartenenti agli Ordinariati militari, oppure ai cosiddetti Ordinariati apostolici¹³ – e il loro coinvolgimento nelle opere apostoliche della Prelatura non fa

¹¹ Cfr. SINODO DEI VESCOVI, Relazione finale: *Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi*, II, C, 1, 7-XII-1985: EV, vol. 9, n. 1801; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio*, 28-V-1992: AAS 85 (1993), pp. 838-850.

¹² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10-11, 28; C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma 2004.

¹³ Cfr. M. DELGADO GALINDO, *Los principios de territorialidad y personalidad y las circunscripciones eclesíásticas personales*, in «Ius Canonicum», vol. 41 (2001), pp. 620-624, 627-629.

altro che contribuire all’edificazione dell’unica Chiesa di Gesù Cristo¹⁴.

L’Istruzione *Nemo est*, nell’affrontare la questione delle competenze della Congregazione per i Vescovi circa l’assistenza spirituale dei fedeli della Chiesa latina, cita la norma del M.p. *Ecclesiae Sanctae* (I, 4), la quale prevede che le Conferenze Episcopali non solo danno il proprio consenso, ma possono anche, qualora lo ritenessero necessario, proporre alla Sede Apostolica l’erezione di una Prelatura personale che garantisca l’assistenza spirituale a determinati gruppi sociali particolarmente numerosi (NE, 16 § 3). Anche l’Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* fa riferimento alle Prelature personali quali mezzi pastorali previsti nella normativa canonica per sovvenire alle necessità dei fedeli migranti (EMCC, 24/b).

Il n. 207 del nuovo *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores”*, pubblicato all’indomani della promulgazione dell’Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis* circa le persone che richiedono una specifica attenzione pastorale, si riferisce all’emigrazione internazionale con queste parole:

«Essa è un fenomeno di proporzioni crescenti, che richiede la sollecitudine dei Pastori: basti pensare al gran numero di quanti si spostano in altri Paesi in cerca di lavoro, o per studi, ai profughi, ai nomadi. Questo dovere è particolarmente urgente quando, come accade ancora con frequenza oggi, gli emigranti sono fedeli cattolici. Per fornire a questi fedeli un’attenzione pastorale conforme alla loro indole e ai bisogni spirituali, è necessario avere una conveniente collaborazione tra i Pastori del paese di origine e quelli delle diocesi di destinazione, tanto individualmente che in seno alle rispettive Conferenze Episcopali. Tale programma potrà essere ottimamente realizzato mediante l’invio di sacerdoti, diaconi e altri fedeli che accompagnino gli emigranti, creando allo scopo centri speciali di formazione, o tramite la creazione di strutture pastorali personali di coordinamento della pastorale diretta a questi fedeli. Non bisogna poi dimenticare anche gli itineranti, vale a dire i pellegrini, viaggiatori, circensi, lunaparkisti, i senza dimora, ecc.»¹⁵.

La cura pastorale dei migranti è stato un argomento ampiamente trattato anche durante l’Assemblea Speciale del Sinodo

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti all’incontro sulla “Novo Millennio Ineunte”, promosso dalla Prelatura dell’Opus Dei, 17-III-2001*, in «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», 24/1 (2001), pp. 537-539.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores”*, Città del Vaticano 2004, p. 219. Il n. 207 del Direttorio cita il Decr. *Presbyterorum ordinis*, 10.

dei Vescovi per l'America, tenutasi nel 1997. Frutto di quelle riflessioni, l'Esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesia in America* (n. 65, nota 237), nella quale Giovanni Paolo II, parlando della necessità di adottare soluzioni pastorali adeguate per fronteggiare il fenomeno sociale delle migrazioni, cita tra i mezzi pastorali le Prelature personali¹⁶. Lo stesso riferimento viene fatto anche nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Ecclesia in Europa* (n. 103, nota 166).

Tenendo conto delle nuove sfide che si presentano alla Chiesa all'inizio del terzo millennio, le Prelature personali si presentano, dunque, come strutture pastorali appropriate per sovvenire alle necessità spirituali legate ai fenomeni migratori¹⁷. In questo senso, il c. 294 CIC è chiaro nello stabilire che la Sede Apostolica può erigere Prelature personali per le diverse categorie sociali. Per il loro carattere complementario, e non sostitutivo delle Chiese particolari, le Prelature personali possono senza dubbio offrire un valido contributo per far diventare la pastorale migratoria una pastorale interdiocesana, unitaria, coordinata e, al contempo, agile ed efficace poiché dotata dei mezzi umani e materiali necessari per portare a compimento i compiti che le sono affidati. Queste Prelature potrebbero essere erette nell'ambito di una Conferenza Episcopale con un Prelato che facesse parte della stessa Conferenza.

¹⁶ Nel trattare dello sviluppo della cooperazione ecclesiale, il n. 55 della Lettera pastorale dei Vescovi degli Stati Uniti e del Messico sulla migrazione, intitolata *Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope*, 22-I-2003, viene citata *Ecclesia in America*, 65 (cfr. «Origins», CNS Documentary Service, vol. 32, n. 34 [6-II-2003], p. 560).

¹⁷ Un settore notevole della dottrina canonica coincide con questa opinione. Cfr. V. DE PAOLIS, *L'impegno della Chiesa nella pastorale della mobilità umana secondo il Codice di Diritto Canonico*, in «Seminarium», vol. 37 (1985), p. 146; P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di diritto canonico*, Padova 1992, p. 44; J. HERRANZ, *Diritto del migrante ad una pastorale specifica*, in «People on the move», vol. 24, n. 67 (1995), pp. 49-50; J.I. ARRIETA, *Le Prelature personali e le loro relazioni con le strutture territoriali*, in «Il Diritto ecclesiastico», vol. 112/1 (2001), p. 42; G. DALLA TORRE, *La Prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, Padova 2002, pp. 118-136; A. CATTANEO, *Migrazioni e multiculturalità: una sfida per la Chiesa*, in AA.VV., *Per una convivenza tra i popoli. Migrazioni e multiculturalità*, Siena 2003, pp. 144-146; E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, in AA.VV., *Migraciones, Iglesia y Derecho*, op. cit., pp. 80-82; F. PÉREZ-MADRID, *Inmigración y derecho canónico*, in «Ius Canonicum», vol. 43 (2003), pp. 626-627.

4. Strutture pastorali per la cura dei fedeli della “diaspora orientale”

La scomparsa dei grandi imperi nazionali, nonché i conflitti armati degli ultimi due secoli, hanno provocato grandi spostamenti di fedeli orientali che, abbandonati i loro territori tradizionali, si sono stabiliti nei Paesi occidentali¹⁸.

La Sede Apostolica ha sempre cercato di provvedere alle necessità pastorali di questi fedeli tramite alcuni uffici¹⁹, come pure mediante alcune apposite strutture pastorali. A questo proposito, nelle Chiese orientali cattoliche, meritano una particolare attenzione gli *Ordinariati per i fedeli orientali senza gerarchia propria*, anche denominati Ordinariati apostolici, e gli *Esarcati apostolici*²⁰.

Gli Ordinariati per i fedeli orientali senza gerarchia propria sono strutture personali erette dalla Santa Sede per la cura pastorale dei fedeli orientali che dimorano in paesi dove non è costituita la gerarchia della propria Chiesa *sui iuris*. Essi sono circoscrizioni sorte dalla prassi e dipendono dalla Congregazione per le Chiese Orientali²¹.

Degli otto Ordinariati apostolici eretti fino ad oggi²², sette hanno ambito nazionale: Argentina, Austria (per i fedeli di rito bizantino), Brasile, Francia, Polonia, Grecia (per i cattolici di rito armeno) e Romania (per i cattolici di rito armeno). L’Ordinariato per gli armeni cattolici dell’Europa Orientale possiede, invece, ambito plurinazionale, infatti comprende Armenia, Georgia, Ucraina e Russia meridionale²³. Di regola, l’Ordinario è il Vescovo diocesano della capitale del Paese.

Sono stati pubblicati fino ad ora soltanto i decreti di erezione degli Ordinariati del Brasile²⁴, della Francia²⁵ e dell’Argentina²⁶. Gli

¹⁸ Cfr. G. NEDUNGATT, *Presentazione del Codice dei canoni delle Chiese orientali*: EV, vol. 12, pp. 893-894.

¹⁹ Tra i primi provvedimenti, nel 1907 San Pio X ebbe a nominare un Vescovo della Chiesa Rutena per gli Stati Uniti, tenendo conto dei flussi migratori di fedeli di questa Chiesa *sui iuris*, procedenti dell’Ungheria e dell’Ucraina (cfr. SAN PIO X, *Litterae apostolicae quibus ritus ruthenus constituitur in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 18-VII-1907: ASS 41 [1908], pp. 3-12).

²⁰ Cfr. E. BAURA, *Movimientos migratorios y derechos de los fieles en la Iglesia*, in AA.VV., *Migraciones, Iglesia y Derecho*, op. cit., pp. 74-75.

²¹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell’organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 365-366.

²² Cfr. *Annuario Pontificio* 2004, pp. 955-959.

²³ Cfr. Intervista a Mons. Nerses DER NERSESSIAN, Ordinario per gli armeni cattolici dell’Europa Orientale, in «Palabra», 361 (gennaio 1995), pp. 6-10.

²⁴ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, Decreto *Cum fidelium*, 14-XI-1951: AAS 44 (1952), pp. 382-383.

Ordinari del Brasile e dell'Argentina hanno potestà esclusiva, tuttavia in mancanza di clero proprio il Parroco del luogo, ricevute previamente le opportune facoltà dall'Ordinario per i fedeli orientali, deve provvedere al loro bene spirituale. La potestà dell'Ordinario per la Francia è, invece, cumulativa con gli Ordinari del luogo.

A questo proposito è opportuno fare riferimento alla Dichiarazione interpretativa del Decreto del 27 luglio 1954²⁷, pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per le Chiese Orientali, riguardante i cattolici di rito orientale residenti in Francia. Nel preambolo si legge che motivi pastorali consigliano di non sottrarre i fedeli orientali dalla giurisdizione degli Ordinari della Francia, come accade anche con l'Ordinariato militare.

Come novità, la Dichiarazione stabilisce una giurisdizione cumulativa: da una parte quella dell'Ordinario per i fedeli orientali, concepita come la giurisdizione principale, dall'altra quella dell'Ordinario del luogo, di carattere sussidiario. Inoltre la Dichiarazione afferma che l'Ordinario per i fedeli orientali non può adottare alcuna misura senza aver ottenuto l'assenso degli Ordinari locali.

Nel caso in cui mancasse il Parroco proprio per la cura pastorale dei fedeli orientali, il Parroco latino può ricevere le opportune facoltà sia dall'Ordinario per i fedeli orientali, sia dall'Ordinario diocesano. Tuttavia, è opportuno che il Parroco latino si rivolga in prima istanza all'Ordinario per i fedeli orientali.

Nel diritto canonico orientale, l'Esarcato è una porzione del popolo di Dio analoga al Vicariato apostolico o alla Prefettura apostolica del diritto latino (CIC, c. 371, § 1) che, per particolari motivi, non viene eretta in Eparchia²⁸. L'Esarcato è una circoscrizione delimitata territorialmente o definita da criteri di natura personale e affidata alla cura pastorale di un Esarca (CCEO, c. 311, § 1). Accanto agli Esarcati territoriali, pertanto, possono esistere Esarcati personali entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, o di

²⁵ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, Decreto *Nobilis Galliae*, 27-VII-1954: AAS 47 (1955), pp. 612-613.

²⁶ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, Decreto *Annis praeteritis*, 19-II-1959: AAS 54 (1962), pp. 49-50.

²⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, Dichiarazione, 30-IV-1986: AAS 78 (1986), pp. 784-786.

²⁸ Cfr. J.D. FARIS, *The Eastern Catholic Churches: constitution and governance according to the Code of Canons of the Eastern Churches*, New York 1992, pp. 630-640; D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma-Bologna 1993, pp. 249-250; N. LODA, *Le missioni e l'evangelizzazione nel contesto organizzativo ecclesiastico territoriale e personale: l'enclave delle Chiese cattoliche orientali*, in «Commentarium pro religiosis et missionaris», vol. 81 (2000), p. 372.

una Chiesa arcivescovile maggiore. Essi vengono eretti dal Patriarca o dall'Arcivescovo maggiore col consenso del rispettivo Sinodo permanente (CCEO, c. 85, § 3). Gli Esarcati situati oltre i confini del territorio della Chiesa patriarcale o della Chiesa arcivescovile maggiore vengono anche denominati *Esarcati apostolici*: strutture gerarchiche personali costituite per la cura spirituale delle comunità di fedeli orientali. La Sede Apostolica è competente della loro erezione, modificazione e soppressione, nonché della nomina dell'Esarca (CCEO, cc. 311, § 2 e 314, § 1), il quale esercita la sua giurisdizione a nome del Romano Pontefice.

L'Esarca costituito fuori dal territorio della Chiesa patriarcale può richiedere al Patriarca, o all'Arcivescovo maggiore, dei presbiteri idonei per la cura pastorale dei fedeli dell'Esarcato. Da parte loro, il Patriarca o l'Arcivescovo maggiore, per quanto possibile, devono soddisfare la richiesta dell'Esarca. I presbiteri assegnati all'Esarcato sono soggetti alla potestà dell'Esarca (CCEO, c. 315).

Secondo Gefaell, esistono diversi tipi di Esarcati: unirituali (responsabili dei fedeli della stessa Chiesa *sui iuris*), multirituali (responsabili dei fedeli di diverse Chiese *sui iuris*), oppure transrituali (istituiti quando il fine pastorale dell'Esarcato non è legato a nessuna Chiesa *sui iuris*)²⁹.

L'erezione di un Esarcato apostolico è un atto in cui intervengono diverse istanze ecclesiali³⁰. Il Patriarca o l'Arcivescovo maggiore, dopo averne discusso con il rispettivo Sinodo dei Vescovi, possono proporre alla Santa Sede la costituzione di un Esarcato per la cura pastorale di una comunità di fedeli che risiede fuori dal territorio della Chiesa che presiedono (CCEO, c. 148, § 3).

L'art. 59 della Cost. ap. *Pastor bonus* stabilisce che la Congregazione per le Chiese Orientali deve provvedere alla cura pastorale delle comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina mediante la costituzione di una gerarchia propria. La Congregazione per le Chiese Orientali deve comunque consultare la Congregazione per i Vescovi (PB, artt.

²⁹ Cfr. P. GEFAELL, *Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in AA.VV., *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main 2003, p. 507.

³⁰ Cfr. M. BROGI, *Cura pastorale di fedeli di altra chiesa «sui iuris»*, in «Revista Española de Derecho Canónico», vol. 53 (1996), pp. 130-131; J. ABBASS, *Canonical dispositions for the care of eastern catholics outside their territory*, in «Periodica», vol. 86 (1997), pp. 328-330; J. CARNERERO PEÑALVER, *La atención pastoral de los fieles de otras Iglesias sui iuris en territorio latino*, in «Estudios Eclesiásticos», vol. 78 (2003), pp. 720-724. In senso troppo restrittivo, cfr. D.-M. JAEGER, *Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesiologicali*, in «Antonianum», vol. 75 (2000), pp. 499-521.

75-77) oppure, trattandosi di territori di missione, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (PB, art. 89). Nel caso dell'erezione di un Esarcato apostolico in territorio latino è necessario che venga ascoltata l'opinione della Conferenza Episcopale competente tramite la Congregazione per i Vescovi, giacché si tratta dell'erezione di una Chiesa particolare (CIC, c. 372, § 2).

La potestà dell'Esarca riguardo i fedeli orientali è, di norma, esclusiva³¹, tuttavia considerando che la costituzione di un Esarcato apostolico ha come finalità la cura pastorale di una comunità di fedeli, non è da escludere che nell'atto di erezione dell'Esarcato venga stabilita la potestà cumulativa con l'Ordinario latino.

È interessante constatare che dei diciotto Esarcati apostolici finora esistenti, sette sono stati eretti negli ultimi otto anni³² e che l'ambito territoriali della maggioranza di essi sono Conferenze Episcopali in cui il numero di Chiese particolari era relativamente ridotto, com'è il caso della Slovenia (tre), della Macedonia (una), della Repubblica Ceca (otto) e della Serbia e del Montenegro (sei).

Questo orientamento della Sede Apostolica degli ultimi anni di favorire l'erezione di Esarcati apostolici, ha come obiettivo quello di venire incontro alle necessità pastorali dei fedeli orientali in situazione di "diaspora", e potrebbe anche essere adottato in paesi o regioni occidentali, al fine di costituire Esarcati apostolici interdiocesani, di ambito territoriale non eccessivamente vasto, che possano diventare vere strutture pastorali agili e operative. Oltre a salvaguardare il ricco patrimonio spirituale, liturgico e disciplinare delle Chiese orientali *sui iuris*, in questo modo non solo si potrebbe sovvenire ai bisogni spirituali dei fedeli orientali che si trovano in situazione di diaspora³³, ma si scongiurerebbe, anche, il rischio di "assorbimento" dei fedeli orientali nella Chiesa latina, un pericolo abbastanza frequente quando ci si trova nella situazione di dover affidare dei fedeli orientali a strutture pastorali che, come accade negli Ordinariati apostolici, hanno a capo un Vescovo latino.

³¹ Cfr. A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los Ordinariatos militares*, Pamplona 1992, p. 261.

³² Cfr. *Annuario Pontificio* 2004, pp. 955-959. L'Esarcato apostolico più antico degli attualmente esistenti fu eretto nel 1917 per i fedeli di rito bizantino dimoranti in Russia.

³³ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, 4; GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Oriente lumen*, 26. L'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi*, al n. 26/b, fa un esplicito riferimento agli Esarcati apostolici.

5. Conclusione

Il multiculturalismo è una caratteristica delle società odierne. All'inizio del terzo millennio il fenomeno della mobilità umana presenta sfide nuove all'azione pastorale della Chiesa che richiedono risposte adeguate.

Si può constatare attualmente che i flussi migratori non sono più fenomeni transitori, cioè circoscritti ad un preciso momento storico, come nel secolo XIX e buona parte del XX (è il caso, ad esempio, della migrazione europea verso il continente americano), ma hanno carattere permanente e tendono ad intensificarsi. Bisogna considerare le migrazioni come una dimensione ormai permanente della storia attuale e, senz'altro, di quella futura. In certi paesi si può parlare, addirittura, dell'esistenza di una vera e propria "cultura migratoria". Di conseguenza, la cura pastorale dei fedeli migranti ha perso il carattere transitorio, per diventare duraturo. L'integrazione di questi fedeli nei paesi di accoglienza è un processo lento e non privo di difficoltà, che a volte richiede il susseguirsi di molte generazioni. D'altro canto, nonostante molte famiglie si stabiliscono definitivamente nel Paese ospitante, non bisogna dimenticare che in molti Paesi i flussi migratori sono continui.

È importante considerare che l'ecclesialità specifica che apportano i fedeli migranti alle Chiese particolari con il loro patrimonio spirituale e culturale può dare origine a strutture pastorali che non ledono la cattolicità della Chiesa, bensì la arricchiscono. Queste strutture possono certamente contribuire ad aiutare ai fedeli migranti ad inserirsi nel tessuto ecclesiale, evitando il rischio dell'autoreferenzialità.

L'attenzione spirituale dei fenomeni migratori richiede la collaborazione di tutte le Chiese particolari implicate. Insieme agli uffici diocesani, il diritto fondamentale dei fedeli migranti di poter disporre di una cura pastorale specializzata, potrebbe essere colmato anche mediante strutture pastorali personali di carattere transdiocesano, come ad esempio le Prelature personali e gli Esarcati apostolici nell'ambito di una Conferenza Episcopale, in modo da dispiegare altri validi mezzi di organizzazione pastorale previsti dalla legislazione vigente della Chiesa. Le parole di Giovanni Paolo II contenute nel n. 72 dell'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis*, raccogliendo le proposte dei Padri sinodali, sono un richiamo a fronteggiare con mezzi adeguati le urgenti e gravi necessità pastorali che vengono poste dagli odierni movimenti migratori. Il Sinodo dei Vescovi ha dunque richiamato alla necessità

di stabilire, accanto agli uffici esistenti, opportune e adatte strutture pastorali in grado di venire incontro alle esigenze dei fedeli in condizione di diaspora, che sono ormai sempre più numerosi.

Senza dubbio l'esistenza di queste strutture pastorali interdiocesane non sminuisce la responsabilità del Vescovo diocesano circa la cura pastorale dei fedeli migranti, ma la complementa. Tanto meno sminuisce il compito di coloro che si dedicano alla pastorale migratoria in altri modi. La spiritualità della comunione, infatti, fa convergere gli sforzi di tutti i membri del Popolo di Dio verso un'unica fine. Si tratta in questo caso di facilitare un necessario coordinamento pastorale tramite strumenti ecclesiali flessibili ed efficaci e dotati di dinamismo evangelizzatore.

Vorrei concludere queste considerazioni citando le parole pronunciate da Paolo VI trent'anni fa, e che ritengo pienamente attuali: «alla mobilità contemporanea deve rispondere la mobilità pastorale della Chiesa»³⁴.

³⁴ Cfr. PAOLO VI, *Discorso al Convegno europeo per la pastorale dei migranti*, 17-X-1973, in «Insegnamenti di Paolo VI», XI (1973), p. 1004.